

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il consigliere Buonocore propone un inversione dell'ordine del giorno ovvero di trattare subito il settimo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

Si pone in votazione la suddetta proposta di inversione dell'o.d.g. che viene approvata con numero 9 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Sindaco, cons.Aprea) e n. 6 contrari (Ricci, Viscovo, Manfellotti, De Simone, Petrone P., Annone)

Dato atto che si procede pertanto a trattare l'argomento di cui al settimo punto all'o.d.g.;

Dato atto che relaziona l'Assessore Romano ;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso

il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- b) per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Finanziario comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che alle ore 20.45 il Consigliere De Simone esce dall'aula;

Dato atto che il Presidente, poiché sono stati presentati degli emendamenti ai sensi dell'art.25 terzo comma del Regolamento del Consiglio Comunale da parte del capogruppo del P.D. per i quali occorre acquisire il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile competente, pone in votazione la sospensione della seduta;

Dato atto che con n. 9 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Sindaco e Consigliere Aprea) e n. 3 contrari (Consiglieri Annone, Ricci, Viscovo e Manfellotti), viene disposta la sospensione della seduta;

Dato atto che alle ore 21.10, rifatto l'appello, riprendono i lavori del Consiglio. Risultano presenti n. 16 consiglieri e n. 1 assente (De Simone);

Dato atto che il Presidente da' lettura dei tre emendamenti presentati dal dott. Viola che hanno ricevuto i pareri di Regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile competente;

Con n. 10 voti favorevoli, e n. 6 astenuti(Ricci, Annone, Viscovo, Manfellotti, Petrone P., Aprea), resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare il primo emendamento alla bozza regolamento per la disciplina della IUC presentato dal capogruppo del P.D. e relativo all'art. n. 17 D, comma 4;

Con n. 9 voti favorevoli, 2 astenuti (Consiglieri Aprea e Montanino) e n. 5 contrari(Ricci Annone, Petrone P. Manfellotti, Viscoco) resi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare il secondo emendamento alla bozza Regolamento per la disciplina della IUC presentato dal capogruppo del P.D. e relativo all'art. n. 10C, comma 1;

Con n. 9 voti favorevoli, 2 astenuti (Consiglieri Aprea e Montanino) e n. 5 contrari (Ricci Annone, Petrone P. Manfellotti, Viscoco) resi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare il terzo emendamento alla bozza Regolamento per la disciplina della IUC presentato dal capogruppo del P.D. e relativo all'art. n. 10C, comma 1, lett.a;

Con n. 10 voti favorevoli, 1 astenuto (Consiglieri Aprea) e n. 5 contrari (Ricci Annone, Petrone P. Manfellotti, Viscoco) resi per alzata di mano

DELIBERA

di approvare il "Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)" comprensivo delle aliquote Tasi, pari al 2,5 per mille per abitazione principale e 1 per mille per tutte le altre categorie di immobili e delle esenzioni, detrazioni ed agevolazioni, così come sopra emendato, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale ;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Per il contenuto del presente atto, per quanto relativamente discusso, nonché per la trascrizione degli interventi dei Consiglieri, si fa rinvio all'allegato resoconto verbale della società CRES.